

STATUTO

VOLTA PAGINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA DELLA
RESISTENZA 43

Numero REA: RG - 126335

Codice fiscale: 01523750881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO 'A'	
	DELL'ATTO RICEVUTO IL 23/02/2022	
	REP.N. 26145	
	RACC.N.11787	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione e sede	
	È costituita con sede nel comune di Vittoria, la società	
	cooperativa denominata "Volta Pagina Società Cooperativa	
	Sociale".	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera	
	dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di	
	legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre	
	1991, n° 381 e sue successive modifiche e integrazioni. La	
	cooperativa è diritto una impresa sociale ai sensi dell'art.	
	1 comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	

	Art.2 - Durata	
	La società avrà la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità d'occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione dei servizi e delle attività, ai sensi	
	dell'articolo 1, lettera a) e b), della Legge 381/91 e sue	
	successive modifiche e integrazioni, nonché le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 tra cui a titolo	
	esemplificativo: interventi e servizi sociali; interventi e	
	prestazioni sanitarie; educazione, istruzione e formazione	
	professionale nonché attività e servizi finalizzati	
	all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro	
	dei lavoratori e dei soggetti svantaggiati.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo	
	sviluppo del movimento cooperativo. Perciò la cooperativa	
	aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,	
	associazione nazionale di rappresentanza e tutela della	
	cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue	
	organizzazioni territoriali e settoriali.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad	
	altri Organismi economici e sindacali che si propongono	
	iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	

	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni,	
	Consorzi di Comuni, comunità montane, Province, Regioni	
	etc.) con Enti Pubblici, para-pubblici, di volontariato e	
	privati.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e succ. mod., il	
	socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'inaugurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci e in relazione alle attività previste	
	dall'articolo 1, lettera a) e b) della legge 381/1991, ha	
	per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che	
	potranno essere svolte sia in proprio che per conto di	
	committenti privati o pubblici:	
	Per i servizi di cui al punto "a") dell'art. 1 della Legge	
	381/91;	
	Istituzione, promozione, organizzazione, gestione, in	
	proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità-	
	alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case	

	famiglie, case di accoglienza e assistenza per ragazze madri	
	e assistenza fanciulli, centri residenziali e semi-	
	residenziali, centri di attività protette, centri sociali,	
	casa - albergo, centri diurni, casa di riposo, consultorio,	
	ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati	
	fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, alcolisti,	
	minori in difficoltà;	
	Creazione di ambulatori di medicina specialistica per la	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	Organizzazione e gestione di servizi, di equipe	
	socio-medico, psico-pedagogica e di medicina scolastica da	
	articolare nel seguente modo.	
	1) Favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori	
	di handicap;	
	2) Realizzare la prevenzione ed il recupero del	
	disadattamento scolastico, del disagio minorile e	
	dell'abbandono scolastico;	
	3) Favorire la specializzazione di individui portatori di	
	handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e	
	post scolare;	
	Assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;	
	Assistenza di sostegno didattico in orario post scolastico;	
	Assistenza e sostegno di bambini portatori e non di handicap	
	in età pre scolare e scolare;	
	Attività ricreative volte all'integrazione ed alla	

	formazione professionale di soggetti in difficoltà;	
	Istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività	
	parascolastiche, nonché servizi ausiliari di collocamento,	
	assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura,	
	la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti	
	educativi e pedagogici;	
	Assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale,	
	domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o	
	psichici, tossicodipendenti, ed assistenza in tutti gli	
	spazi in cui si muovono e vivono (scuole, trasporti, tempo	
	libero, soggiorni, vacanze);	
	Prestazioni di servizio di trasporto e di servizio di mensa;	
	Interventi a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie	
	dei detenuti delle vittime del delitto, del detenuto nella	
	fase post penitenziaria;	
	Assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici, minori a rischio,	
	tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;	
	Istituzione e gestione di consultorio familiare;	
	Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di	
	orientamento scolastico professionale, di qualificazione e	
	di riqualificazione, nonché corsi di formazione e di	
	aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;	
	Assistenza domiciliare a favore degli anziani, disabili,	

	famiglie in difficoltà;	
	Promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi,	
	corsi di formazione professionale. Convegni, scambi di	
	esperienza anche a livello internazionale nel settore dei	
	servizi sociali e sanitari;	
	Studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari,	
	con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto di	
	terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati;	
	Gestione di uffici di servizio sociale e di segretariato	
	sociale consulenza;	
	Editorie e stampa sulle attività relative all'oggetto	
	sociale;	
	Promozione di associazioni di famiglie con le relative	
	attività di sostegno;	
	La gestione di mense, di centri di prima accoglienza, di	
	centri diurni di centri residenziali, a favore degli	
	immigrati;	
	L'attività di laboratori di sartoria, cucito, della	
	ceramica, finalizzati all'inserimento ed al sostegno dei	
	disabili;	
	L'attività di ludoteca per bambini portatori di handicap e	
	non;	
	L'attività di primo soccorso, trasporto infermi e di unità	
	mobile di strada.	
	Per i servizi di cui al punto "b") dell'art. 1 della Legge	

	381/91 con il precipuo scopo di integrare i soggetti	
	svantaggiati nella misura prevista per legge:	
	1. Servizi di pulizia di locali pubblici e privati;	
	2. Servizi di trasporto disabili, anziani, disagiati extra	
	comunitari;	
	3. Gestione cineteatri e centri culturali; gestire,	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi	
	sia enti pubblici che privati, parchi, parchi giochi, aree	
	attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività	
	finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione	
	(telematica, radio e televisiva), e comunque tutti i servizi	
	esternalizzabili dagli Enti Locali;	
	4. Svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative	
	di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi	
	di formazione;	
	5. Promozione ed organizzazione di corsi di ecologia	
	domestica e per l'auto-produzione domestica di generi	
	alimentari e prodotti; la promozione, organizzazione e	
	gestione di servizi turistici sia come ospitalità nelle	
	varie forme possibili sia come servizi di accompagnamento e	
	guide turistiche nei luoghi interessanti dell'intera	
	provincia;	
	6. Produzione agricola e relativa vendita dei prodotti sui	
	fondi gestiti anche in affitto coltivati secondo i metodi	

	dell'agricoltura biologica;	
	7. Produzione e vendita di articoli artigianali in legno,	
	tessuto, ceramica ed ogni materiale con un basso impatto	
	ambientale;	
	8. Lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;	
	9. Gestione biblioteche, organizzazione convegni, indagini	
	anagrafiche, distribuzione volantini, affissioni manifesti,	
	allestimento stands e mostre attività di cultura e	
	spettacolo;	
	10. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria verde	
	pubblico e privato; gestione e manutenzione arredamento e	
	decoro urbano;	
	11. Salvaguardia di patrimonio culturale, librario, storico,	
	ambientale, paesaggistico;	
	12. Messa in opera e gestione di impianti ricettivi	
	turistici e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree	
	attrezzate, parchi suburbani;	
	13. Salvaguardia ambientale ed ecologica attraverso forme di	
	raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso il	
	sistema di raccolta "porta a porta"; trasporto per conto	
	terzi di merci, inclusi i rifiuti solidi urbani, quelli	
	speciali, non pericolosi, pericolosi, nonché quelli	
	derivanti dalla raccolta differenziata;	
	14. Costituzione e gestione laboratori artistici e di	
	assemblaggio;	

	15. Attività editoriale nelle materie agrituristiche,	
	tecnico professionali e non, ambientali, culturali,	
	sportive, ecologiche;	
	16. Svolgimento, in proprio, di attività collaterali o	
	comunque collegate a quelle espressamente riservate dalla	
	legge all'agriturismo e alla protezione ambientale;	
	17. Messa in sicurezza di siti naturali e strutture,	
	collocate in zone particolarmente impervie, consulenza nella	
	progettazione, nonché la realizzazione e la manutenzione di	
	sentieri naturali, sentieri attrezzati e vie ferrate, di	
	strutture per la pratica del trekking;	
	18. Servizi di grafica e stampa pubblicitaria;	
	19. Produzioni biologiche plastiche (es. sacchetti) ed	
	alimentari;	
	20. Attività di catering e ristorazione;	
	21. Produzioni, rivendite derivati del grano nonché la	
	panificazione, funghicole, oleicole, vitivinicole,	
	ortofrutticole, tabacchicole, lattiero casearie,	
	faunistico-venatorie, zootecniche e di allevamento di	
	anomali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura,	
	servizi e ricerca in agricoltura;	
	22. Attività florovivaistica intendendosi per tali vivaisti	
	produttori di piante olivicole, viticole e da frutto,	
	ornamentali e forestali; produttrici di piante ornamentali	
	da serra; produttrici di fiori recisi comunque coltivati;	

	produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi,	
	talee, per fiori e piante ornamentali;	
	23. Gestione bed e breakfast;	
	24. Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe;	
	25. Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al	
	raggiungimento dei fini sociali;	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa	
	potrà anche e tra l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	

	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello	
	scopo e dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia e in particolare alle	
	disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti	
	della legge 205/2017 e successive modificazioni e	
	integrazioni;	
	d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i	
	finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri	
	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia	
	da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti	
	pubblici, aziende o società di ogni genere;	
	f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	g) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della	
	loro attività;	
	h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV	
	del presente statuto.	
	i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra	
	disposizione in materia.	

	j) La cooperativa può ricevere prestiti dai soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite da	
	apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale. (persone fisiche svantaggiate	
	non in grado di provvedere autonomamente ma per mezzo di	
	soggetti autorizzati dall'autorità competente)	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	

	socio all'attività della cooperativa.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo	
	ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito	
	regolamento interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità	
	con l'apposito regolamento, in una delle forme previste,	
	sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio	
	coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della	
	cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività	
	in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo	
	quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991,	
	n.381.	

	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni	
	dei soci volontari possono essere usate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative	
	sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8	
	novembre 1991, n.381.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando	
	in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche	
	o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del	
	consiglio d'amministrazione che può tener conto delle	
	tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi	

	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente	
	nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della cooperativa, senza espressa e preventiva	
	autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà	
	conto anche della tipologia e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta	
	per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa addetti	
	alle attività previste dall'oggetto sociale riferibili	
	all'articolo 1, lettera b), della legge 381/1991.	
	Art.6 - Domanda di ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà	
	contenere:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza, codice fiscale;	
	2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;	

	3. l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i	
	limiti di legge;	
	4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5. la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'art.39 del presente statuto;	
	6. qualora la domanda venga presentata da persona giuridica	
	dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1) e 2)	
	la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia	
	dello statuto vigente e copia della delibera assunta	
	dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di	
	richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del	
	capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della	
	persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli	
	effetti, in seno alla cooperativa;	
	7. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal	
	consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza	
	dei requisiti per l'ammissione.	
	Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla	
	categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella dei	

	soci speciali prevista all'art. 7 del presente statuto e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del	
	capitale sociale.	
	La delibera d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli	
	amministratori nel libro soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al successivo articolo 7 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda d'ammissione, - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo articolo 7 - il consiglio di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	

	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a	
	ricepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.7 - Soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione. Il consiglio di amministrazione può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che	
	debbono completare o integrare la loro formazione in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	

	le fasi di formazione;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione;	
	4. la misura massima del ristorno attribuibile.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione dell'approvazione del bilancio.	
	Inoltre, egli non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 34, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione e di	
	inserimento nell'impresa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 9 del presente statuto.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art.	
	11 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali	
	possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 12 del presente statuto. Alla data di scadenza del	
	periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere	

	i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti alla formazione, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di	
	mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di	
	amministrazione può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'art. 12.	
	Art.8 - Obblighi dei soci	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione (e	
	comunque nel massimo di anni 5);	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come	
	previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	

	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 9 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso	
	un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art.10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento (o	
	liquidazione giudiziale) nel caso di persone giuridiche.	
	Art.11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo	
	o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata a/r o mezzo pec alla cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	consiglio di amministrazione deve darne immediatamente	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 39.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della	
	delibera di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato a mezzo raccomandata a/r o mezzo pec.	
	Art.12 - Esclusione	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione	
	allorché:	
	1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti	

	sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione	
	scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società;	
	3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato e non subordinato, nei limiti e secondo le	
	modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.	
	142;	
	5. il socio persona giuridica si trovi in stato di	
	liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura	
	concorsuale;	
	6. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto	
	7. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile,	
	arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in	
	qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti	

	della cooperativa, l'immagine pubblica;	
	8. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si	
	rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai	
	lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso	
	richieste nell'ambito del rapporto sociale;	
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio	
	iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art.	
	7 che non abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione	
	prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha	
	effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 39.	
	Art.13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo pec.	
	Alla delibera di recesso e di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla	
	particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del	

	consiglio di amministrazione.	
	Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia	
	di recesso ed esclusione sono attivabili le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 39 del presente statuto.	
	Art.14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16	
	e 17, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 34, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	

	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui	
	valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili	
	allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	cooperativa sia inferiore ad un quarto.	
	Art.15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente	
	versato ed eventualmente attribuito a titolo di	
	rivalutazione e di ristorno nonché al pagamento dei	
	dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto	
	notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Art.16 - Prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti	
	entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	

	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci	
	lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si	
	applica il rapporto concernente le differenze retributive	
	tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	

	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art.18 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi dalla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni	
	dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	

	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci	
	sovventori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa, di	
	cui al successivo art. 32, lett. a.2), del presente Statuto.	
	Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da	
	quote del valore di € 500,00 ciascuna.	
	I versamenti sulle quote sottoscritte potranno essere	
	effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della	
	sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione, le quote dei soci sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero	
	l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con	
	quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione	
	dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e	
	c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora	
	le quote siano riservate alla sottoscrizione degli	
	investitori istituzionali destinati alle società cooperative	
	di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione	
	del cod. civ.	
	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	relazione alle quote di socio sovventore eventualmente	
	possedute.	
	A tutti i detentori di quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche dei soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei al momento dell'emissione.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non	

	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci	
	sovventori sono costituiti in assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei sovventori.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le	
	disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.	
	Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di	
	nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il	
	collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché	

	di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.	
	Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti	
	ai soli soci sovventori.	
	Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun	
	esercizio complessivamente non superiore a due punti	
	percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei	
	soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le	
	azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci.	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	

	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.19 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	1. l'Assemblea dei soci;	

	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. il Collegio sindacale - Organo di Controllo -Revisore	
	Unico, se nominato.	
	Art.20 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal consiglio di	
	amministrazione presso la sede sociale o anche altrove	
	purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera	
	raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o	
	comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti	
	dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di	
	controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	

	informato.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma	
	del presente articolo, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione delle assemblee.	
	Le assemblee potranno essere tenute anche con il metodo	
	della audio o videoconferenza a condizione che risulti	
	garantita l'identificazione dei partecipanti e la	
	possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel	
	dibattito e purché siano assicurati i diritti di	
	partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di	
	riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed	
	il segretario, dalla esatta identificazione delle persone	
	legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di	
	intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter	
	esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Art.21 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del	
	consiglio di amministrazione e la distribuzione degli utili,	
	approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale	
	programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente	
	l'attuazione;	
	2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee	

	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017 ed eventuali	
	successive modifiche e/o integrazioni;	
	3) determina il numero dei componenti il consiglio di	
	amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal	
	successivo articolo 26 del presente statuto, e provvede alle	
	relative nomine e revoche;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;	
	delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;	
	6) conferisce e revoca, sentito il collegio	
	sindacale/revisore unico se nominato, l'incarico di	
	controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo	
	quanto previsto nel successivo art. 31 del presente statuto	
	e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;	
	7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art.2409 bis, se nominato;	
	8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti	
	economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,	

	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa;	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	12) delibera l'ammontare delle quote che si richiede di	
	sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio	
	cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i	
	soci speciali;	
	13) delibera sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 34 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti	
	finanziari;	
	15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	

	16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o	
	dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio	
	d'amministrazione.	
	17) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	18) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci o comunque del	
	presente statuto.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo	
	comma dell'articolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci	
	finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve	
	avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta;	
	qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la	
	convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	

	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile ed eventuali sue	
	modifiche e/o integrazioni.	
	Art. 22 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	
	competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei	
	casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice	
	civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto	
	alle disposizioni normative; il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale.	
	Art. 23 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	1) in prima convocazione, quando intervengano o siano	
	rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della	

	società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione richiede che siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Art. 24 - Intervento - Voto - Rappresentanza	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il	
	numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti	
	stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel	
	rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18 del	
	presente statuto.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci	
	finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	

	assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo	
	lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci,	
	il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere	
	rappresentata dal Presidente o dal Vice Presidente. Per i	
	rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a	
	coprire cariche sociali della cooperativa la delega	
	s'intende conferita per tutto il periodo della durata della	
	carica.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può	
	rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	

	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di	
	voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere	
	proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento	
	alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento	
	degli aventi diritto al voto.	
	Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale	
	dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai	
	sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad	
	assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza	
	diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.	
	Art.25 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del	
	consiglio di amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o	
	più scrutatori.	
	La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è	
	fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	

	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.26 - Nomina - Composizione - Durata	
	Il consiglio di amministrazione si compone da un minimo di	
	n. 3 a un massimo di 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra	
	i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta	
	all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da	
	almeno tre mesi.	
	I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei	
	soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono	
	essere nominati amministratori nel limite di un terzo del	
	totale.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano	
	stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi	
	gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro	
	eleggibilità essi debbono possedere inoltre una comprovata	
	esperienza nell'amministrazione di società cooperative	

	ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico	
	identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre	
	esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il	
	Vicepresidente; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni	
	caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle	
	materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Art.27 - Competenze	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo,	

	amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle	
	dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione	
	tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della	
	continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per	
	l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti	
	dall'ordinamento per il superamento della crisi e il	
	recupero della continuità aziendale.	
	Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci	
	preventivi, nonché tutti gli eventuali documenti previsti	
	dalla normativa vigente;	
	c) redigere il bilancio sociale;	
	d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza	
	della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte	
	in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;	
	e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	

	immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali,	
	deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;	
	h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle	
	società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a	
	favore di altre cooperative;	
	i) assumere, e licenziare il personale, fissando le	
	mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella	
	categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei	
	dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;	
	j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori	
	fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;	
	conferire deleghe al personale dirigente definendone	
	l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le	
	responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà	
	attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;	
	k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso	
	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi	
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, emettere, girare, avvallare, scontare,	

	quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la	
	estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire	
	pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento	
	presso pubblici registri;	
	n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi	
	inerenti alla attività sociale;	
	o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti	
	di particolari cariche, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;	
	p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;	
	q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi	
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed	
	oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi	
	dovranno partecipare;	
	r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale	
	sociale sottoscritto;	
	t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui	
	all'art. 2529 del c.c..	
	Art.28 - Riunioni	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)	
	dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce,	
	nomina un segretario di seduta che può essere anche non	
	consigliere e/o non socio.	
	La convocazione è fatta a mezzo pec o raccomandata a/r, da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta	
	elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica;	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le	
	votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	

	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere	
	tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a	
	condizione che risulti garantita l'identificazione dei	
	partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire	
	attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i	
	diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un	
	luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il	
	presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione	
	delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla	
	possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti	
	e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Art.29 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	
	modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve	
	avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio	
	cooperatore o finanziatore.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art.30 - Presidente	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle	

	società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di	
	cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi, sempre nei	
	limiti dell'art. 2381 c.c.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.	

	Art.31 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede	
	alla nomina dell'organo di controllo costituito o in forma	
	collegiale o da un solo membro effettivo, iscritto	
	nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti,	
	secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Egli è	
	rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo	
	valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee	
	iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è	
	adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e	
	quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di	
	segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo	
	l'esistenza di fondati indizi della crisi.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione	
	e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.	
	civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	

	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei	
	presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme	
	precedentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	

	Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute	
	anche con il metodo della audio o videoconferenza a	
	condizione che risulti garantita l'identificazione dei	
	partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire	
	attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i	
	diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un	
	luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il	
	presidente, dalla esatta identificazione delle persone	
	legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di	
	intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter	
	esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art.32 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore	
	al limite previsto;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato	
	da quote nominative ciascuna del valore nominale di Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni	

	destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del	
	presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti	
	punti b) e c);	
	d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 36 e con il valore	
	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	
	in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento.	
	Art.33 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 39.	
	Art.34 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	

	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento gratuito del numero di quote di capitale	
	sociale sottoscritte e versate.	
	Art.35 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Il primo esercizio sociale avrà termine al 31 dicembre 2022.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi	
	alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui	
	all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla	
	data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centottanta) giorni.	
	Art.36 - Destinazione dell'utile	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 34 e	
	successivamente sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un eventuale dividendo ai soci ordinari non superiore	
	all'interesse massimo previsto per i Buoni Postali	
	Fruttiferi aumentati di due virgola cinque (2,5) punti	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) un eventuale dividendo ai soci sovventori, aumentato	
	rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari fino al	
	2% (due per cento);	
	e)) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e	
	sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7	
	della Legge 59/1992;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	

	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
	capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale	
	ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VII	
	Art. 37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente aumentato nei limiti di cui al comma	
	3 lettera a) dell'art.3 del Dlgs 112/2017	
	* all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui	
	valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili	
	agli stessi spettante;	
	* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	Art.39 - Clausola arbitrale	

	CLAUSOLA PER ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa	
	ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli	
	eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la	
	cooperativa, ed ancora le controversie promosse da	
	amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei	
	loro confronti, connesse all’interpretazione e applicazione	
	dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio	
	dell’attività sociale verranno deferite alla decisione di un	
	Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio	
	Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera	
	di Commercio di Ragusa secondo il relativo Regolamento	
	vigente al momento dell’avvio della procedura. A tal fine, i	
	soggetti interessati dichiarano di conoscere e	
	specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare	
	riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che	
	decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione	
	verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole	
	sancite dal Codice di procedura civile.	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE POI ARBITRATO IN MATERIA	
	SOCIETARIA	
	Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa	
	ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli	
	eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società,	
	ed ancora le controversie promosse da amministratori,	

	sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti	
	connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto	
	costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività	
	sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di	
	conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del	
	Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di	
	Palermo, cui le parti si riportano. Ogni controversia non	
	definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della	
	Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione)	
	del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista	
	al comma precedente sarà deferita alla decisione di un	
	Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio	
	Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera	
	di Commercio di Palermo, secondo il relativo Regolamento. I	
	Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera	
	Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie	
	innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio	
	della rispettiva procedura.	
	Art.40 - Clausole mutualistiche	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche	
	di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla	
	remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli	
	strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla	
	indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del	

	patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli	
	articoli 11 e 12 della legge 59/1992	
	Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514	
	del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.41 - Disposizioni finali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per	
	disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	

65 di 66

66 di 66